



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

POLISPORTIVA TENNA 88 APS

Viale I maggio 32 63813 Monte Urano f.m

Terzo Settore

Titolo I

Costituzione, finalità e attività

Art.1 - Costituzione e denominazione

1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (da qui "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice civile, è costituita in qualità di Ente di Terzo Settore l'Associazione di promozione sociale denominata "Polisportiva TENNA 88 APS", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione aderisce alla Associazione di promozione sociale a carattere nazionale "Mondo Sociale", ne rispetta il suo Statuto ed i suoi regolamenti e dà attuazione alle sue deliberazioni.
3. L'Associazione adotta un proprio logo, il cui utilizzo è tutelato a norma di legge.
4. L'Associazione gode di piena autonomia patrimoniale, gestionale, amministrativa e giuridica.

Art.2 - Sede e durata

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Monte Urano (Prov. F.M.). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria.
2. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.3 - Finalità

1. L'Associazione è apartitica, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale, sull'attività di volontariato e non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale, di genere e sesso.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - a) la promozione sociale, culturale e civile delle persone;
 - b) l'integrazione sociale, la beneficenza e la solidarietà;
 - c) elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, anche tramite il volontariato;
 - d) la tutela del diritto alla salute, all'assistenza, alla cultura, alla dignità;
 - e) la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone anziane;
 - f) il sostegno, la collaborazione e la elaborazione di progetti, anche con le Istituzioni pubbliche e le Associazioni;
 - g) l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
 - h) l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo;
 - i) la promozione della cultura, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
 - j) la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali;
 - k) favorire il corretto mantenimento del benessere psico-fisico nella sua totalità;
 - l) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei cittadini come parte integrante del diritto di associazione.

Art.4 - Attività

1. Per perseguire le proprie finalità, l'Associazione opera nei seguenti settori di attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni:

- a) organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale;
- b) organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare riguardo alla promozione della cultura della domiciliarità e la lotta contro l'isolamento e l'emarginazione sociale di chiunque, in particolare nei confronti delle persone anziane.

2. Per raggiungere le finalità di cui all'art. 3, nell'ambito dei suddetti settori di attività generali, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) attività sociali che mirino al mantenimento ed al miglioramento preventivo della salute degli anziani, dei disabili ed in genere delle persone bisognose;
- b) attività sociali e ricreative per una sempre più significativa utilizzazione del tempo libero;
- c) attività culturali per la trasmissione dei saperi, dell'arte, della conoscenza;
- d) attività di carattere sociale, culturale e ludico che favoriscano la solidarietà;
- e) attività per una gestione coordinata delle zone ortive;
- f) attività di salvaguardia e di sviluppo dell'ambiente;
- g) attività di progettazione e coprogettazione, anche in rete con altre Associazioni ed Enti;
- h) sviluppo di collaborazioni con Enti, Istituzioni e Associazioni;
- i) attività di reciproca conoscenza con le altre culture tese a facilitare l'integrazione dei nuovi cittadini;
- j) somministrazione di alimenti e bevande ai propri associati e familiari conviventi e agli associati dell'Associazione nazionale cui aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art.85 del Codice del Terzo Settore;
- k) eventuali attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
- l) attività di raccolta fondi per beneficenza;
- m) ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione potrà altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

5. Per la realizzazione delle suddette attività l'Associazione può collaborare e stipulare convenzioni con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Associati

1. Il numero degli associati è illimitato.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Modalità di adesione

1. Chiunque può aderire all'associazione purché ne condivida i principi e le finalità.
2. Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà, che rappresenterà il minore a tutti gli effetti. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
3. Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni dalla data di deliberazione. Contro di esso l'interessato può appellarsi al Collegio dei Probiviri ovvero, se non esistente, all'Assemblea degli associati entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. La riunione dei Probiviri o l'Assemblea degli associati dovranno svolgersi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
4. La tessera ha valore annuale, a partire dal primo gennaio fino al trentuno dicembre dell'anno solare di riferimento. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Gli associati, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.
5. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. La quota sociale non è rimborsabile, non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.
6. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art.7 - Diritti degli associati

1. Gli associati hanno diritto a:
 - a) essere informati e partecipare alle attività da essa promosse dalla Associazione;
 - b) usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
 - c) partecipare alle Assemblee degli associati e ivi deliberare;
 - d) eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.
 - e) esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso minimo di trenta giorni. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. Gli associati

sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. Gli associati possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;

2. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Art.8 - Doveri degli associati

1. Gli associati hanno il dovere di:

- a) sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di socio si perde per:

- a) recesso volontario;
- b) mancato pagamento della quota associativa entro centottanta giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.
- c) per decesso;
- d) per scioglimento volontario dell'Associazione.

2. Il socio può invece essere escluso dall'Associazione per violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, e l'eventuale appello avverso si svolgono con le stesse modalità previste all'art. 6 comma 4 del presente Statuto;

4. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 – Dei volontari e delle persone retribuite

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, ovvero con i criteri di cui all'art.17 comma 4 del Codice del Terzo

Settore e successive modificazioni, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

7. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Titolo IV *Organi sociali*

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri.
- e) l'Organo di Controllo, che sarà nominato obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore e che opererà secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore;
- f) l'Organo di Revisione, che sarà nominato obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore e che opererà secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore;

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 – L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea degli associati (d'ora in poi Assemblea) è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ciascun socio può intervenire personalmente in Assemblea o farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta e firmata. Ciascun socio non può avere più di due deleghe da altri associati.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo dei soci.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci, la quale deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data della richiesta.

4. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso da affiggersi alla bacheca della sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della adunanza. L'avviso deve

indicare luogo, giorno e ora sia della prima che della seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Tale verbale sarà conservato a cura del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può nominare all'occorrenza degli scrutatori.

Art.13 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- c) eleggere e revocare i componenti dell'eventuale Collegio dei Probiviri;
- d) decidere sui ricorsi contro il diniego di adesione e di esclusione dalla Associazione;
- e) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- h) eleggere e revocare l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria deliberare:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno due quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un quinto degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art.15 - L'Assemblea dei soci: regole di voto

1. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, ha esclusivamente diritto di voto attivo.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è eletto tra i soci in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da un minimo di tre a un massimo di quindici.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, a mezzo lettera, email, PEC o fax da spedirsi non meno di cinque giorni prima della data della riunione. La convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
6. Di ogni riunione consiliare viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, nomina tra i membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
2. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - b) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
 - c) deliberare in merito all'adesione e sulla esclusione dei soci;
 - d) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - f) deliberare la convocazione dell'Assemblea e dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
 - g) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

- h) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- i) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- j) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- l) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- m) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse;
- n) mantenere rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- o) elaborare progetti finalizzati a finanziamenti da enti pubblici e soggetti privati;
- p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. È nominato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica per tre anni.
- 2. La carica di Presidente può decadere per dimissioni o per revoca del Consiglio Direttivo, con le stesse modalità previste per l'elezione.
- 3. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento della Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione verso i soci ed i terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
 - e) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.
- 4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.
- 5. In caso di dimissioni, decadenza o revoca del Presidente spetta al Vicepresidente convocare entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art.20 - Segretario

- 1. Il Segretario, di concerto col Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione della Associazione, tra cui i libri sociali obbligatori, e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.21 - Tesoriere

- 1. Il Tesoriere, di concerto col Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio, da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione per l'approvazione in Assemblea dei Soci.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità;
- d) perdita della qualità di socio;
- e) assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive;
- f) decesso.

Art.23 - Collegio dei probiviri

1. È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla nomina del Collegio dei Proviviri.

2. Il Collegio dei Proviviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea degli associati al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

3. Il Collegio dei Proviviri si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione a socio dell'Associazione, quindi sulle decisioni di espulsione di associati.

4. Il Collegio dei Proviviri si pronuncia, salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto, entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri trenta giorni.

5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

6. Il Collegio dei Proviviri dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.

Art.24 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione, qualora nominati, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art.25 – Incompatibilità e ineleggibilità

1. L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con:

- a) incarichi politici di qualsiasi natura e livello;
- b) incarichi amministrativi ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali, istituzioni pubbliche,
- c) cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale con l'Associazione.

2. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica.

Titolo V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione, a cura del Consiglio Direttivo, deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche, le entrate e le rendite comunque conseguite.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art.28 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da quote associative; contributi di Enti pubblici ed Enti privati; donazioni e lasciti testamentari; contributi di soci e di altre persone fisiche; convenzioni con Enti pubblici; erogazioni liberali; rendite patrimoniali; proventi delle attività a favore degli associati, dei loro famigliari, di terzi; attività di raccolta fondi; da fondi di accantonamento; da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali; rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni; proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore; ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art.29 - Esercizio sociale, Bilancio di esercizio e scritture contabili

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei sette giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
4. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

5. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

6. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art.30 - Bilancio sociale

1. Nei casi previsti dalla normativa vigente, dovrà essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale ovvero pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.32 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

1. L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso Codice del Terzo Settore nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'art. 83 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

2. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art.33 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e successive modificazioni e disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Art.34 – Norme transitorie

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

2. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;

3. Altresì tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

4. Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci della Associazione
Polisportiva Tenna 88 APS di Monte Urano

Monte Urano li 11/09/2020

POLISPORTIVA TENNA 88 APS.
VIA MONTANA 32
63013 MONTE URANO (MC) 87